

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2007, n. 0247/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi finalizzati alla promozione del cinema di qualità e della didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico, ai sensi degli articoli 3, commi 2 e 3, 4 e 8, comma 4 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

CAPO II INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL CIRCUITO REGIONALE DEL CINEMA DI QUALITÀ

Art. 2 Requisiti per il riconoscimento dei progetti cinematografici qualificati

Art. 3 Caratteristiche progettuali e criteri di valutazione

Art. 4 Misura del contributo

CAPO III INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE D'ESAI

Art. 5 Oggetto del contributo

Art. 6 Criteri di priorità e misura del contributo

CAPO IV INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA

Art. 7 Riconoscimento

Art. 8 Accertamento dei requisiti

Art. 9 Contributi a favore degli enti riconosciuti

CAPO V DIDATTICA DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E CINEMATOGRAFICO

Art. 10 Oggetto e beneficiari

Art. 11 Criteri di priorità

CAPO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 12 Termini e modalità di presentazione delle domande

Art. 13 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VIGENZA

Art. 14 Disposizione transitoria

Art. 15 Disposizione di coordinamento normativo

Art. 16 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per l'attuazione degli interventi finalizzati alla promozione del cinema di qualità e della didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico, ai sensi della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), di seguito chiamata legge.

2. In particolare, il presente regolamento definisce:

- a) i requisiti per il riconoscimento di qualificati progetti annuali e pluriennali collegati allo sviluppo di un circuito regionale del cinema di qualità ed i criteri e le procedure per la concessione dei contributi previsti per la loro realizzazione dall'articolo 3, comma 2, della legge;
- b) i criteri e le procedure per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge per favorire l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai;
- c) i requisiti per il riconoscimento degli enti di cultura cinematografica di interesse regionale ed i criteri e le procedure per la concessione dei contributi previsti per il loro sostegno dall'articolo 4 della legge;
- d) i criteri e le procedure per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge a sostegno della didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico.

CAPO II INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL CIRCUITO REGIONALE DEL CINEMA DI QUALITÀ

Art. 2 (Requisiti per il riconoscimento dei progetti cinematografici qualificati)

1. Sono riconosciuti progetti cinematografici qualificati, ai fini dell'ammissibilità ai contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge, le iniziative, gli incontri e le proposte culturali cinematografiche che presentano i seguenti requisiti:

- a) tendere alla divulgazione, alla conoscenza critica, alla valorizzazione ed alla diffusione di opere cinematografiche locali, nazionali, comunitarie e internazionali, riconducibili al circuito regionale del cinema di qualità;
- b) essere proposti da Enti culturali stabilmente operanti, senza finalità di lucro, in Friuli Venezia Giulia e finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale, di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di particolare valore storico, artistico e culturale;
- c) essere articolati in un periodo stagionale, annuale o pluriennale; se stagionale, la struttura del progetto deve prevedere la durata di almeno quattro giornate aperte al pubblico;
- d) aver luogo in sale cinematografiche adeguatamente attrezzate e autorizzate ai sensi della normativa vigente.

2. Nel caso di progetti pluriennali, predisposti in conformità a quanto previsto dal comma 1, si procede alla concessione e all'erogazione dei contributi per singole annualità.

Art. 3

(Caratteristiche progettuali e criteri di valutazione)

1. Per la determinazione della misura del contributo concedibile, i progetti definiti all'articolo 2 sono valutati tenendo conto del loro livello di rilevanza, assumendo come criteri i seguenti elementi caratterizzanti:

- a) elevato grado di innovazione e di originalità dei contenuti, in rapporto alle iniziative culturali cinematografiche e audiovisive già presenti sul territorio regionale e il cui svolgimento risulti consolidato nel tempo;
- b) presenza nel comitato promotore di una personalità di rilievo, riconosciuta nel panorama della cultura cinematografica nazionale, comunitaria o internazionale;
- c) dotazione di un adeguato materiale critico, su supporto cartaceo o multimediale;
- d) rilevante grado di interesse sul pubblico e ragguardevole impatto atteso sul territorio nazionale;
- e) finalità di sensibilizzazione e avvicinamento del mondo della scuola allo spettacolo e alla cultura cinematografica;
- f) previsione di fonti di finanziamento diverse dal contributo regionale per la copertura degli oneri connessi con la realizzazione del progetto, quali, in particolare, partecipazioni proprie dell'Ente organizzatore, contribuzioni di Enti pubblici o privati, sbigliettamenti o tesseramenti, vendita di materiale critico-divulgativo di supporto al progetto;
- g) coinvolgimento di almeno due province del territorio regionale con un programma di peso e importanza equivalente;
- h) partecipazione, anche finanziaria, al progetto, di almeno un ente pubblico o privato senza scopo di lucro per provincia. Le relative partecipazioni finanziarie dovranno essere opportunamente evidenziate.

2. I progetti pluriennali, ai fini della concessione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima, sono sottoposti a monitoraggio da parte della Direzione, previa presentazione, da parte del beneficiario, di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

3. I contributi relativi alle fasi successive sono concessi a condizione che il monitoraggio e la valutazione circa lo stato di avanzamento delle attività progettuali, effettuato sulla base della relazione di cui al comma precedente, abbiano avuto esito positivo. Ai fini della valutazione si tiene conto dello scostamento tra risultati programmati e risultati raggiunti.

Art. 4 *(Misura del contributo)*

1. La misura del contributo concedibile è determinata, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente inerenti la realizzazione del progetto e, nella misura massima del 25 per cento del contributo assegnato, le spese a sostegno dei costi generali di gestione e quelle relative all'eventuale acquisto di beni strumentali connessi al progetto cinematografico.

CAPO III INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE D'ESSAI

Art. 5 *(Oggetto del contributo)*

1. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi straordinari a tantum per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecnologiche di sale cinematografiche definite d'essai ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola del "de minimis" di cui al Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 6 *(Criteri di priorità e misura del contributo)*

1. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande compatibile con lo stanziamento a disposizione. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno accertato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare, tra le domande medesime, quelle da soddisfare prioritariamente, mediante applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) sale d'essai presenti nelle città capoluogo di provincia della regione Friuli Venezia Giulia o nei centri regionali ove ha sede almeno una associazione che opera stabilmente nel settore cinematografico e audiovisivo;
- b) sale d'essai ubicate in un Comune ove da almeno un triennio si svolgono festival o rassegne cinematografiche di rilievo regionale;
- c) sale riconosciute d'essai che intendono adeguarsi alle nuove tecnologie di proiezione digitale;
- d) sale d'essai che dimostrino di aver ottenuto, nell'anno precedente a quello di riferimento, una costante e significativa presenza di pubblico pagante;
- e) sale d'essai appartenenti a circoli culturali e parrocchie ove periodicamente, nell'anno, si svolgono cicli di proiezioni di film d'essai aperte al pubblico.

2. Il contributo può essere concesso per un importo non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque entro il limite massimo di euro 100.000,00.

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA

Art. 7

(Riconoscimento)

1. Sono riconosciuti enti di cultura cinematografica di interesse regionale gli enti, le fondazioni e le associazioni legalmente costituite, aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, che presentano i seguenti requisiti:

- a) essere attivi in modo stabile e consolidato da almeno tre anni, senza interruzione;
- b) essere dotati di autonomia giuridica, organizzativa e operativa;
- c) svolgere, in un ambito territoriale non esclusivamente locale, una qualificata attività di promozione della cultura cinematografica attraverso la gestione di sale riconosciute d'essai o di mediateche pubbliche di livello provinciale.

Art. 8

(Accertamento dei requisiti)

1. Costituiscono elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7:

- a) il regolare funzionamento degli organi statutari;
- b) l'adeguatezza della dotazione strutturale con riferimento ai seguenti elementi:
 - 1) disponibilità di una sede adeguata;
 - 2) disponibilità di una sala cinematografica o di uno spazio equivalente adeguatamente attrezzato dove svolgere le proprie attività durante tutto l'anno;

- 3) disponibilità di attrezzature tecniche e di beni idonei per lo svolgimento della propria attività;
- c) la rilevanza dell'attività svolta riscontrabile attraverso:
 - 1) la durata della programmazione e il volume di attività posto in essere nell'arco dell'anno solare in relazione al numero delle iniziative, alla loro durata e continuità;
 - 2) la stabilità del personale occupato;
 - 3) il carattere innovativo e originale delle rassegne proposte;
 - 4) la presenza di una qualificata direzione artistica;
 - 5) la produzione di servizi collaterali alle iniziative, quali, in particolare, cataloghi, periodici, strumenti di documentazione permanente anche su supporto ottico;
 - 6) il grado di impatto delle manifestazioni sul territorio in termini di partecipazione di pubblico e di interventi della critica specializzata;
 - 7) la capacità di circuitazione delle iniziative cinematografiche proposte;
 - 8) l'attenzione per le attività rivolte al mondo della scuola;
- d) l'equilibrio dell'assetto finanziario con riferimento alla:
 - 1) presenza di entrate diverse da quelle riferite ai finanziamenti regionali per una quota non inferiore al 25 per cento del totale delle entrate;
 - 2) chiarezza e trasparenza dell'articolazione delle voci di bilancio riguardo alle componenti rispettivamente indicate per le attività e le passività, per i costi e i ricavi;
 - 3) situazione finanziaria, economica e patrimoniale al lordo del finanziamento regionale.

Art. 9

(Contributi a favore degli enti riconosciuti)

1. Gli enti di cultura cinematografica riconosciuti di interesse regionale sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1 della legge.

2. Gli elementi di cui all'articolo 8 sono assunti come riferimento per la valutazione del livello di rilevanza dell'attività ammessa a contribuzione e costituiscono criteri per la concessione del contributo regionale.

3. La misura del contributo concedibile è determinata, entro il limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

4. I contributi sono concessi a fronte delle spese relative:
- a) allo svolgimento dell'attività culturale programmata;
 - b) al funzionamento dell'ente;
 - c) all'acquisizione di beni strumentali connessi all'attività dell'ente.

5. Le quote del contributo riferite alle spese di cui al comma 4, lettere b) e c), non possono rispettivamente superare il 25 per cento ed il 15 per cento dell'ammontare del contributo medesimo.

CAPO V
DIDATTICA DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E CINEMATOGRAFICO

Art. 10
(Oggetto e beneficiari)

1. Gli interventi di cui all'articolo 8, comma 4 della legge sono attuati mediante la concessione di contributi alle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado della regione, alle università, agli enti e associazioni di cultura cinematografica, per sostenere la produzione editoriale di pubblicazioni e di studi nonché di opere multimediali inerenti il mondo del cinema e dell'audiovisivo, che presentano contenuto originale e innovativo.

2. Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alla distribuzione gratuita di copie delle opere di cui al comma 1, da destinare ad altri istituti scolastici pubblici o privati di ogni ordine e grado della regione che ne facciano richiesta.

Art. 11
(Criteri di priorità)

1. I contributi sono concessi secondo criteri di priorità che tengono conto:
- a) della rilevanza delle opere sotto il profilo culturale, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla conoscenza del patrimonio storico e artistico regionale e all'indagine critica e biografica di autori e personalità del cinema nel Friuli Venezia Giulia;
 - b) del grado di interesse che esse presentano nel quadro dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome della regione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 12
(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo e le domande dirette ad ottenere il riconoscimento di ente di cultura cinematografica di interesse regionale, di cui al presente regolamento, sono presentate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Istruzione Cultura Sport e Pace, corredate dalla documentazione necessaria, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Alle domande di contributo relative ai progetti cinematografici di cui al Capo II è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività svolta l'anno precedente;
- b) illustrazione del progetto per il quale si richiede l'intervento regionale;
- c) preventivo di spesa e quadro economico (costi/ricavi) del progetto;
- d) responsabile della direzione tecnico organizzativa;
- e) periodo e luogo di svolgimento.

3. Alle domande di contributo per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche d'essai di cui al Capo III è allegata la seguente documentazione:

- a) descrizione della sala d'essai - numero di posti, polifunzionalità, servizi annessi ecc - ;
- b) numero di spettatori registrato nel precedente esercizio finanziario;
- c) dotazione delle strutture tecnologiche esistenti;
- d) descrizione degli interventi di miglioria della dotazione strutturale e delle attrezzature tecnologiche per le quali si chiede il contributo regionale;
- e) dettaglio preventivo di spesa;
- f) le imprese allegano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

4. Alle domande di riconoscimento quale ente primario di cultura cinematografica di cui al Capo IV è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione riepilogativa sull'attività svolta nel triennio precedente;
- b) bilanci consuntivi del triennio precedente;
- c) programma di attività per l'anno di riferimento e per il biennio successivo;
- d) dichiarazione acclarante l'adeguatezza della dotazione strutturale con riferimento agli elementi evidenziati all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

5. Alle domande di contributo relative allo sviluppo dell'attività della didattica del linguaggio audiovisivo di cui al Capo V è allegata la seguente documentazione

- a) relazione illustrativa dell'opera che si vuole realizzare con il contributo regionale e relativo piano didattico;
- b) nel caso di opere o sceneggiature da realizzare: menabò o storyboard;
- c) preventivo di spesa e quadro economico (costi/ricavi);
- d) dotazione strumentale della scuola o dell'Istituto universitario riferita alle attrezzature necessarie alla produzione dell'opera da realizzare e alla riproduzione della medesima.

6. Oltre alla documentazione prevista ai commi 2, 3, 4, e 5 gli organismi allegano l'atto costitutivo e lo statuto.

7. Al fine di agevolare gli interessati nella redazione delle domande sono definiti appositi modelli con decreto del Direttore centrale Istruzione, Cultura, Sport e Pace da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso). Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine prescritto, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 13

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. Fatti salvi i vincoli e le indicazioni di priorità espressamente previsti dal presente regolamento, la determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di proposte compatibile con lo stanziamento a disposizione.

2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le istanze ammissibili a contributo, si provvede ad individuare, tra le istanze medesime, quelle che, per qualità degli interventi proposti e livello culturale, sono maggiormente rilevanti ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge.

3. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione anticipata agli enti di cultura cinematografica di interesse regionale riconosciuti ai sensi dell'articolo 7.

4. I contributi assegnati per le finalità previste dal Capo II, dal Capo III e dal Capo V del presente regolamento, sono erogati su presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Su richiesta motivata del beneficiario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, con il decreto di concessione possono essere previste anticipazioni a titolo di acconto in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile.

5. Per la rendicontazione del contributo, il beneficiario produce, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, la documentazione prevista dall'articolo 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e quella eventualmente prescritta nel decreto di concessione. Gli enti di cultura cinematografica di interesse regionale riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, sono tenuti a presentare, inoltre, il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VIGENZA

Art. 14 *(Disposizione transitoria)*

1. In via di prima applicazione, le domande di contributo e le domande dirette ad ottenere il riconoscimento di ente di cultura cinematografica di interesse regionale, sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15 *(Disposizione di coordinamento normativo)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per il riconoscimento degli enti cinematografici di interesse regionale e l'attuazione degli interventi per il loro sostegno, non trovano più applicazione le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2002, n. 283.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.